ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 15 del 23-02-2023

Oggetto: Conferma aliquote IMU anno d'imposta 2023

L'anno **DUEMILAVENTITRE** il giorno **VENTITRE** del mese di **FEBBRAIO** alle ore 16:00, nella Sala delle adunanze della Sede Comunale, a seguito di convocazione del **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO** nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA** in **PRIMA** convocazione, in seduta **PUBBLICA**.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Mantini Valentino	P	Angelisanti Romina	P
Monti Renio	P	Quattrocchi Antonella	P
Pesce Gloria	P	Melchionna Gerardo	P
Paliani Piero	P	Merolla Antonello	P
Carturan Maria Rene	P	Sambucci Vittorio	P
Mancini Quirino	P	Agostini Federica	A
Cori Claudia	P	Antenucci Simonetta	P
Contarino Aura	P	Squicquaro Marco	A
Santelli Giovanni	P	Cece Gino	A
Caianiello Stefano	P	Di Cori Pier Luigi	A
Cicchitti Mascia	P	Felicetti Federica	P
Maggiacomo Francesco	P	Leoni Massimiliano	A
Sarracino Elio	P		

ne risultano presenti n. 20 e assenti n. 5.

Assume la Presidenza ING. QUIRINO MANCINI in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, assistito dal IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA GRAZIELLA CANNIZZARO.

Punto n. 7 all'o.d.g.: "Conferma aliquote IMU anno d'imposta 2023".

Entra il consigliere Paliani. Esce il consigliere Cece.

MANCINI - Presidente del Consiglio

Siamo al punto 7: "Conferma aliquote IMU anno d'imposta 2023". Prego, dottoressa Innamorato.

INNAMORATO – Assessore

Come per la precedente proposta di delibera di Consiglio comunale proponiamo, con la proposta n. 7 del 17 gennaio 2023, di riconfermare le aliquote IMU dell'anno 22, quindi valide anche per l'anno 2023.

MANCINI - Presidente del Consiglio

Interventi? Sambucci, prego.

SAMBUCCI

Per quanto riguarda questo punto, abbiamo anche avuto modo di confrontarci sia con il Sindaco, che con l'assessore. Noi, come Gruppo Fratelli d'Italia, non lo approviamo questo punto, neanche ci asteniamo. La nostra contrarietà è dovuta chiaramente al fatto che ci sembra ancora penalizzante mantenere questa aliquota sui terreni a destinazione d'uso agricolo per le persone che non sono coltivatori diretti.

C'è una normativa ben precisa che chiaramente va a creare una sorta di vantaggio per gli operatori che oggi sono ancora iscritti. Tutt'altro differente quello che è accaduto già a giugno del precedente anno, quando il Commissario aveva deciso di intraprendere questa iniziativa andando a colpire, secondo me, quella che oggi è una categoria che sta soffrendo abbastanza, che è quella dei produttori agricoli.

Pertanto, da parte nostra il voto su questa delibera è contrario.

Ovviamente, ribadiamo e chiediamo l'impegno a questa Amministrazione affinché nel periodo di giugno, come ci siamo detti anche prima, possiate portare una variazione in merito, per poter non dico ripristinare l'aliquota prima, tenendo conto anche delle difficoltà dell'Ente tenendo in considerazione gli aumenti e tutto quello che chiaramente è stato il sacrificio che comunque anche l'Ente ha dovuto sopportare in base al caro energia e quant'altro.

Però, vi chiediamo questo sforzo di ribadire che da almeno la prossima annualità possiamo almeno adottare un criterio non dico di esclusivo vantaggio ma di migliore riduzione di questa aliquota.

Grazie.

MANCINI - Presidente del Consiglio

Prego, Innamorato.

INNAMORATO – Assessore

Voglio rispondere al consigliere Sambucci riconfermando e correggendolo anche quando lui parla di questa categoria penalizzata. Vorrei ribadire in questa sede, in Consiglio comunale, che la categoria dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli non è assolutamente influenzata dalla conferma dell'aliquota oggi dell'IMU sui terreni agricoli.

Questa estensione della penalizzazione, come dice il consigliere Sambucci, in realtà è una cosa che riguarda l'imponibilità di tutti i titolari di reddito dominicale presenti sul nostro territorio.

Quindi, noi ci siamo impegnati anche incontrando un comitato spontaneo che però, ovviamente, non riguarda una fattispecie specifica. Cioè, la legge non riconosce una categoria particolare a chi affida a familiari, attraverso un contratto di comodato gratuito, l'utilizzo di quel terreno, di quel suolo per la produzione agricola. Ma proprio perché la nostra Amministrazione, invece, ha intenzione di diminuire la pressione fiscale dell'IMU su tutti i terreni agricoli, non lo farà per una categoria specifica, perché non è previsto per legge, ma

applicherà una riduzione graduale dell'aliquota IMU su tutti i proprietari, su tutti i terreni agricoli, a prescindere dalla titolarità del diritto di quel terreno.

Ci siamo impegnati e lo faremo ovviamente per l'anno 2023, in questo caso, se riusciamo a trovare le risorse in bilancio, come ci siamo promessi di fare, con gradualità, entro il 30 aprile che è il limite massimo per l'approvazione del bilancio di previsione.

MANCINI – Presidente del Consiglio

Prego.

SAMBUCCI

C'è anche un altro aspetto legato a questa contrarietà del voto, che è l'IMU sulle aree edificabili nelle zone dei comparti, dove chiaramente c'è ancora, per via della normativa delle attività di urbanizzazioni su alcune aree, purtroppo ci sono dei vincoli legati alla gestione delle edificazioni che stanno comunque penalizzando gli utenti che si trovano a pagare ancora una quota importante di IMU non vedendo chiaramente una priorità imminente di edificazione dovuta chiaramente ai vincoli di quel patto territoriale.

Anche su quello noi ci aspettiamo di lavorare insieme affinché si trovi una soluzione che possa non dico equiparare ma quantomeno mettere in condizione persone che magari si trovano 2000, 3000, 1000 metri di terreno edificabile che negli anni hanno versato all'Ente delle quote importanti senza aver potuto edificare.

Grazie.

INNAMORATO – Assessore

Su questo replico immediatamente. Nel senso che mentre la riduzione dell'aliquota IMU sui terreni agricoli è un'operazione che stiamo decidendo insieme anche al Comitato spontaneo, è volontà dell'Amministrazione applicare una riduzione modulare e graduale dell'aliquota IMU sui terreni, su questo delle aree edificabili per i comparti, per gli ambiti di... Non so adesso come si chiamano in maniera tecnica, poi casomai interviene l'assessore all'urbanistica, ma in quel caso io le rispondo immediatamente. Perché abbiamo già, con delibera di Giunta, adottato la perizia del professor Stanghellini, quindi già abbiamo fatto nostra questa perizia che era già elaborata negli anni precedenti, non era stata applicata ma noi l'abbiamo adottata in Giunta. Immediatamente, fin dalla prima rata di acconto dell'anno 2023, la riduzione sulle aree edificabili riguardo questi comparti in maniera specifica, già verrà applicata subito. Questa è una certezza. Mentre, l'aliquota IMU sui terreni dobbiamo trovare la soluzione per poterla adottare prima del 30 aprile.

MANCINI – Presidente del Consiglio

Grazie.

Prego, Santilli.

SANTILLI – Assessore

...che quelle aree da tempo sono state gravate da una pianificazione poco chiara.

Oltre all'intervento che le citava l'assessore al bilancio, le dico pure che è già indirizzo tecnico, ma già dall'inizio del nostro mandato, la capacità di frazionamento dei comparti, purché il compatto venga dimostrato autonomo nel frazionamento che viene fatto.

Mi spiego meglio. Se nel progetto presentato dalla parte privata si rende autonoma quella parte del comparto mantenendo fermi gli indici edificatori e di proporzione degli indici urbanistici, noi facciamo in modo che questo tipo di intervento possa in qualche modo procedere, a prescindere però da alcune aree che hanno una serie di vincoli sopra, sovrapposti. Ecco perché l'intervento è stato poi di natura finanziaria, proprio per applicare quella delibera del 2012 - che in realtà poi non è stata mai applicata - di riduzione, che tenga conto non di un terreno edificabile a priori ma, se un terreno edificabile ha oggetto e soggetto, ha diversi vincoli: usi civici, piuttosto che aree di vincolo idrogeologico o di altro genere, deve essere soggetto, secondo la relazione Stanghellini a una produzione del terreno minore rispetto a quello che c'era.

SAMBUCCI

Ci sono stati dei casi proprio nell'area Cerciabella, dove praticamente alcune proprietà non sono state chiaramente edificate, sempre per una serie relativa alla questione dei comparti, dove hanno fatto ricorso in Commissione tributaria, la Commissione tributaria ha dato comunque ragione agli utenti, però da parte dell'Amministrazione continua a pervenire una vessazione con degli oneri mi sembra abbastanza importanti. Perché si teme che qualora si va contro a quella normativa, l'Ente dovrebbe risarcire chi ha pagato in precedenza e quindi a discapito di un'intera collettività.

Però, troviamo insieme una...

SANTILLI – Assessore

Le spiego un passaggio. [...] riferimento in modo specifico, però c'è un'intersezione, nel caso degli ambiti di ricucitura e dei comparti, che a volte si confonde. C'era, all'interno del Piano varianti per il recupero nuclei abusivi, perché parliamo di Cerciabella, parliamo di Franceschetti e anche di altre zone, in cui alcune aree previste all'interno del Piano, che però erano zone cuscinetto, si chiamavano, ambiti di cucitura, la Regione bocciò quella parte di Piano e disse all'Ente, nel 2011, di trattare quelle aree a parte. È quello che noi abbiamo portato subito in pianificazione alla Regione in VAS a fine 2021. Quando quelle aree saranno tornare a regime con la VAS e quindi con l'adozione di Piano, anche quelle aree hanno l'edificazione immediata. A oggi erano state bloccate dalla procedura che le ho detto.

MANCINI - Presidente del Consiglio

Grazie.

Sarracino, prego.

SARRACINO

Buonasera a tutti.

Prendo la parola e anzitutto faccio anche io le congratulazioni al non dico neo consigliere perché ancora non c'è stato l'insediamento, però per il grande risultato che ha avuto su Cisterna. Spero che possa dare dimostrazione della sua validità in Consiglio regionale.

Mi sento di dire che la stessa validità non l'ha dimostrata in Consiglio comunale, perché le sue affermazioni, le affermazioni di Fratelli d'Italia in questo momento in merito all'aumento, tra parentesi obbligato che questa Amministrazione ha dovuto mantenere per le aliquote IMU, voglio ricordare alla cittadinanza che questa Amministrazione sta lavorando per cercare di far fronte a tutte le problematiche che ci sono state in ambito energetico e via discorrendo.

Però, mi corregga l'assessore al bilancio se sbaglio, veniamo da un disavanzo di 2 milioni di euro, giusto? Di 3 milioni di euro. Questi sono i fatti. Veniamo da un disavanzo di 3 milioni di euro. Il Commissario prefettizio venuto qui a Cisterna, ha alzato lui le aliquote IMU. Giusto consigliere? Benissimo.

Allora, per la famosa onestà intellettuale che anche lei dovrebbe disporre, dovrebbe quantomeno non mostrare il voto contrario, quantomeno l'astensione sarebbe una presa d'atto molto consapevole. Perché lei quando si astiene come Fratelli d'Italia, facendo credere alla popolazione che voi fate i paladini della giustizia e i paladini degli agricoltori, questa Amministrazione tiene al comparto agricolo, perché il comparto agricolo è il comparto trainante del nostro sistema territoriale e questa Amministrazione non vuole certo far male ai nostri concittadini.

Quindi, l'Amministrazione si è impegnata ad abbassare le aliquote IMU e tornare, forse, come eravamo prima. Prima dobbiamo rientrare e se non erro manca ancora un milione di euro. Dobbiamo recuperare l'ultimo anno. Dopodiché, si cercherà di ritornare in passo. Però veniamo da un disavanzo di 3 milioni di euro.

Devo ricordarlo, lei faceva il Vice Sindaco in quel tempo e questo disavanzo si sarà creato dovuto a una serie di operazioni che voi avete fatto adesso. Adesso il consigliere Di Cori non c'è, altrimenti lui pure rappresentava questa Amministrazione. Viene – questo lo dovete sapere – fa lo show e se ne va. Questo è rispetto nei confronti di chi ha votato anche la minoranza? No, non mi sembra.

Questo per dire che l'onestà intellettuale conta e tutte quelle chiacchiere che sono state fatte

all'inizio, non portano da nessuna parte.

Questa Amministrazione sta lavorando e si cercherà ovviamente nell'anno di rientrare del debito e far fronte a tutte le esigenze che gli agricoltori hanno sul territorio.

Vengo anche io da un'area agricola, conosco molto bene le problematiche, quindi è giusto far fronte a tutte queste cose e avete anche coscienza che allo stato attuale, per rientrare dal debito, non si può fare quello che lei sta chiedendo al momento.

Per onestà intellettuale, un voto di astensione sarebbe ben accetto, oltre che la contrarietà che non porterebbe da nessuna parte.

Grazie.

MANCINI – Presidente del Consiglio

Grazie

Altri interventi? Sambucci.

SAMBUCCI

Io prendo questo suggerimento che dà il Consigliere Sarracino. Però non mi sembra che quando lui era nei banchi dell'opposizione reclamava una mala gestione o un'impropria gestione di quelle che erano le attività di ordinaria e straordinaria amministrazione delle attività precedenti. Io ti posso dire solo questo, che tu hai tempo tre mesi, o anche quattro, per mettere a posto queste che sono le nostre richieste di agricoltori o titolari di terreni, che non sono definiti agricoltori perché magari sono in una fase di riposo e che quindi attendono chiaramente un segnale di miglioramento di quelli che sono i danni che tu stai additando alla precedente Amministrazione.

Mi auguro che sarete bravi. Noi aspettiamo fiduciosamente questa riduzione di aliquota e chiaramente non posso non esimermi da questa contrarietà di voto perché la mia coscienza non sarebbe a posto.

MANCINI - Presidente del Consiglio

Grazie.

Altri interventi? Breve, Sarracino.

SARRACINO

Ad onor del vero in opposizione non avevo accesso alla gestione del bilancio dell'Ente, le decisioni venivano prese in maggioranza.

Grazie.

MANCINI – Presidente del Consiglio

Altri interventi?

Dichiarazioni di voto?

Pongo a votare il punto n. 7: "Conferma aliquote IMU anno d'imposta 2023".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 42 rubricato "*Attribuzioni dei consigli*", comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Richiamato, altresì, l'art. 52 comma 1 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997, il quale prevede che i Comuni e le Province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibile, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta, applicabile alla nuova IMU in virtù diquanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160 del 27.12.2019.

Dato atto che il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza del Comune entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, così come stabilito dall'art. 53, comma 16 della L. 388/2000, dall'art. 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs.vo 267/2000 e dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006.

Premesso che:

l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020)
stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1,
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge
di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" 'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;
l'articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono
assorbiteda quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;
occorre provvedere confermare per l'anno 2022 le aliquote adottate per l'anno 2021 con la
deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 24.04.2021.

Viste tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

Considerato che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento.

Preso atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU.
- ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge del 27.12.2019, n. 160, il presupposto della "nuova" IMU è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1 del medesimo articolo non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali "A/1", "A/8 "o "A/9".

Verificato che, ai sensi del comma 741, dell'art. 1 della Legge del 27.12.2019, n. 160, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali e relative pertinenze, da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, le aree edificabili ed i terreni agricoli.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota dello 0,76%; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" posseduti dai comuni e insistenti sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

VISTI:

il comma 748, che stabilisce nella misura dello 0,5 per cento l'aliquota di base per
l'abitazione principale classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e per le relative
pertinenze, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o
diminuirla finoall'azzeramento, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale;
il comma 749, che fissa in euro 200,00 l'importo della detrazione, fino a concorrenza
del suo ammontare, spettante per l'abitazione principale e relative pertinenze, statuendo
che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti
autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica,
comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.
93 del DPR 616/77;

il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di
cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento,
con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
il comma 751, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati
dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. "beni merce"), nella misura dello 0,1 per
cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla
fino all'azzeramento; la stessa disposizione stabilisce che detti fabbricati saranno esenti a
decorrere dall'anno d'imposta 2022;
il comma 752, che consente di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli,
fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o
diminuzione fino all'azzeramento;
il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76
per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante
deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla
fino al limite dello 0,76 per cento;
il comma 754, che stabilisce che l'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione
principale e diversi da quelli indicati dai commi 750 a 753 è pari allo 0,86 per cento,
fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di
aumentarlafino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;
il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da
10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa
deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota
massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione
della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677,
dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e
confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge
n. 208/2015;

Visto il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rilevato che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote.

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021.

Visto il comma 83 della Legge di Bilancio 2023, che modifica le norme in esame, prevedendo la possibilità per i comuni di modificare o integrare le fattispecie individuate con il decreto ministeriale e stabilendo non solo l'inefficacia della delibera di approvazione delle aliquote IMU priva del prospetto generato dal Portale, ma anche l'applicazione automatica delle aliquote di base, con conseguente contrazione del gettito e squilibri di bilancio, nel caso in cui la delibera, oltre a non riportare il prospetto ministeriale, venga anche pubblicata tardivamente.

Rimarcato che il prospetto delle aliquote IMU, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale.

Preso atto che ad oggi il Ministro dell'economia e delle finanze non ha ancora emanato il decreto con il prospetto sopra citate e che considerate le esigenze finanziare dell'Ente si considera indispensabile deliberare le aliquote 2022.

Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento dal primo gennaio purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Evidenziato che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Rilevato che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

Verificato che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777.

Considerato che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

	Fattispecie	Aliquota
1	Abitazione principale , escluse categorie A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	ESENTI
2	Abitazione principale categorie non esenti (A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze C/2, C/6, C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso	6,00 ‰
3	Abitazione principale e pertinenza concessa in uso gratuito La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito ad abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in oggetto, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti con apposito modello di dichiarazione	ŕ

	Immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n.			
4	431,	10,6 ‰		
	l'imposta è ridotta al 75%			
5	Altri immobili e fabbricati inclusi nel gruppo catastale D	10,6 ‰		
6	Beni Merce - Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice	CCENTI		
Ь	alla	ESENTI		
	vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso			
	locati			
7	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis,	1,00 ‰		
'	D.L.	1,00 700		
	557/1993 e smi (art. 13, comma 8, D.L. 201/2011)			
8	Aree Edificabili	10,6 ‰		
9	Terreni agricoli	10,6 ‰		
	Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case			
10	popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque	10,6 ‰		
	denominati,			
	aventi le stesse finalità degli IACP			

Detrazioni IMU anno 2023

☐ Alle unità immobiliari indicate al punto 2 si applica la detrazione dall'imposta dovuta pari a
Euro 200,00, apportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad
abitazione principale, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta. Se l'unità
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spettaa
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica.
I a datroziona si applica anaba agli alloggi ragalarmenta assagnati dagli istituti autonomi

□La detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (punto 10). A dette unità immobiliari si applica la detrazione di imposta dovuta, pari ad € 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta.

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel vigente Regolamento, si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti ecompatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente".

Ritenuto di provvedere in merito.

Visti:		

□ il vigente Statuto comunale;
 □ il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;
 □ l'art. 42 del d.lgs. 267/2000;
 □ il D.lgs. 267/2000;
 □ il vigente Regolamento di contabilità;
 □ il vigente Regolamento IMU.

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione parere favorevolmente espresso dal Dirigente responsabile del settore finanziario sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,

Visto il Verbale N.3 del 14.02.2023 della I Commissione Finanze, Bilancio, Programmazione, Problemi del lavoro, Personale;

Presenti n. 20

Con il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:

Favorevoli n.16

Contrari n. 4 (Merolla, Sambucci, Antenucci, Felicetti)

Astenuti n. 0

Assenti n. 5 (Agostini, Squicquaro, Cece, Di Cori, Leoni)

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate;

1. Di confermare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2023, e le relative

riduzioni ed agevolazioni come segue:

IIduz	Fattispecie	Aliquota		
	Abitazione principale, escluse categorie A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze	1. 2 3		
1	C/2, C/6, C/7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna			
_	delle categorie indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad			
	uso			
	abitativo			
	Abitazione principale categorie non esenti (A/1, A/8 e A/9) e relative			
2	pertinenze C/2, C/6, C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per	6,00 ‰		
	ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente			
	all'unità ad uso			
	Abitazione principale e pertinenza concessa in uso gratuito			
	La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione			
	per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in			
	comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado			
	che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia			
	registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda			
3	anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è	10,6 ‰		
	situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel			
	caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda			
	nello stesso comune un altro immobile adibito ad abitazione principale, ad			
	eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e			
	A/9 . Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in oggetto, il soggetto			
	passivo			
	attesta il possesso dei suddetti requisiti con apposito modello di dichiarazione			
4	Immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n. 431,	10.6 ‰		
_	i imposta e ridotta ai 75%			
5	Altri immobili e fabbricati inclusi nel gruppo catastale D	10,6 ‰		
6	Beni Merce - Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla	ESENTI		
	vendita initanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati			
7	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis, D.L.	1,00 ‰		
8	557/1993 e smi (art. 13, comma 8, D.L. 201/2011) Aree Edificabili	10,6 ‰		
		10,6 ‰		
9	Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari	10,0 /00		
10	(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati,	10 6 %		
10	aventi le stesse finalità degli IACP	10,0 700		
L	aventi ie stesse iliialita degli iACr			

Detrazioni IMU anno 2023

- Alle unità immobiliari indicate al punto 2 si applica la detrazione dall'imposta dovuta pari a **Euro 200,00**, apportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- □ La detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (punto 10). A dette unità immobiliari si applica la detrazione di imposta dovuta, pari ad € 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta.
- **2. Di dare atto** che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa.
- **3. Di procedere** alla pubblicazione della presente deliberazione e dei suoi contenuti con lemodalità e nei termini previsti dalla specifica normativa vigente.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante la necessità e l'urgenza, con la seguente votazione:

Favorevoli n.16

Contrari n. 4 (Merolla, Sambucci, Antenucci, Felicetti)

Astenuti n. 0

Assenti n. 5 (Agostini, Squicquaro, Cece, Di Cori, Leoni)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il Consiglio approva.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

Cisterna di Latina, 08-02-2023

IL Resp. Serv. TRIBUTI-ENTRATE Vincenzo Salmeri

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

Cisterna di Latina, 08-02-2023

IL DIRIGENTE SETTORE 2 ECONOMICOFINANZIARIO

Dott. Innocenzio Mariani

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile

Cisterna di Latina, 08-02-2023

IL Resp.Serv.Programm. e Bilancio Dott.ssa Nicoletta De Giuli

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile Cisterna di Latina, 08-02-2023

IL DIRIGENTE SETTORE 2 ECONOMICOFINANZIARIO Dott. Innocenzio Mariani

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Ing. Quirino Mancini IL IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Graziella Cannizzaro

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20, 23-ter e 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD e lo stesso e conservato negli archivi informatici del comune di Cisterna di Latina ai sensi dell'art. 22 del medesimo Codice della Amministrazione Digitale.